

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 035/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 ottobre 2017, ha adottato la seguente decisione:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Stefano Agamennone, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING FULGOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING FULGOR/AUDACE CERIGNOLA DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 28.9.2017)

La C.S.A., III Sezione, preso atto della rilevanza della fattispecie, propone l'esame del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Fulgor di Zapponeta (Foggia), al Presidente delle Sezioni Unite della Corte Sportiva d'Appello per la relativa trattazione.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.D. CASTELVETRO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI €1.500,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELVETRO/FIORENZUOLA DEL 30.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Castelvetro Calcio S.r.l. di Castelvetro (Modena), annulla la sanzione dell'ammenda.
Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SOCIETÀ A.D.S. CASSINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE CASSINO/PINETO DEL 30.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 10 del 04.10.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.D.S. Cassino Calcio di Cassino (Frosinone), riduce la sanzione dell'ammenda a €1.300,00..
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. POTENZA CALCIO ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRATTESE/POTENZA DELL'8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 dell'11.10.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società di Potenza di Potenza, riduce la sanzione dell'ammenda a €700,00.

Dispone restituirsila tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Prof. Vincenzo Fortunato, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.B.C. GRAVINA S.C.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PICERNO/GRAVINA DELL'8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 dell'11.10.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina S.C.S.D. di Gravina in Puglia (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI LUIGI SEGUITO GARA NOCERINA/VIBONESE CALCIO DELL'11.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 20 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio